

Decreto n. 1583 Anno 2021 Prot. n. 285374

# REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI

#### LA RETTRICE

- VISTO l'art. 9, comma 1, del Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari di cui al D.R. 11 febbraio 2021, n. 207 (prot. n. 54665);
- VISTO l'art. 4, comma 2, del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato di cui al D.R. 1° aprile 2019, n. 467 (prot. n. 70885);
- VISTO l'art. 2, comma 1 lett. d) del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento di cui al D.R. 6 maggio 2019, n. 512 (prot. n. 80401);
- PRESO ATTO della comunicazione alla Commissione Affari Generali e Normativi del 9 giugno 2021;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del 14 giugno 2021;
- VISTI gli artt. 8 e 9 della Convenzione allegata al Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari;
- PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 21 luglio 2021;
- PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico del 29 Settembre 2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 30 Settembre 2021 con cui sono state approvate delle modifiche al testo del Regolamento e dello schema di convenzione allegato;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

#### **DECRETA**

l'emanazione del nuovo "Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari", comprensivo dello schema di convenzione, come da testo allegato al presente provvedimento.

Firenze, 28/10/2021

LA RETTRICE F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci



# REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI

### Sommario

- Art. 1 Fonti
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Tirocini curriculari
- Art. 6 Commissione di Scuola per i Tirocini
- *Art.* 7 *Tirocini non-curriculari*
- Art. 8 Tirocini all'estero
- *Art.* 9 Tutor accademico (tutor universitario)
- Art. 10 Tutor del soggetto ospitante
- $Art.\ 11-Soggetto\ ospitante$
- Art. 12 Incompatibilità
- Art. 13 Convenzioni
- Art. 14 Gestione tecnico amministrativa del tirocinio
- Art. 15 Norme finali e transitorie
- Art. 16 Entrata in vigore



#### Art.1 - Fonti

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini promossi dall'Università degli Studi di Firenze nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia e dello Statuto di Ateneo.

#### Art. 2 – Finalità

- 1. L'Università degli Studi di Firenze promuove i tirocini come momento di alternanza tra il mondo dello studio e quello del lavoro, finalizzati alla formazione e all'orientamento, per favorire le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- 2. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro e non può essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

# Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
  - a) tirocini curriculari: esperienza formativa prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui primaria finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. I destinatari dei tirocini curriculari, con o senza riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, da ora in poi denominati CFU, sono studenti universitari, compresi gli iscritti ai master universitari, ai corsi di dottorato e ai corsi di specializzazione;
  - b) tirocini non curriculari: svolti da laureati, laureati magistrali o soggetti in possesso di titolo di studio di terzo livello (dottorato di ricerca, master, specializzazione) che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi. I tirocini non curriculari agevolano la scelta professionale e l'occupabilità nella fase di transizione università-lavoro, mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  - c) tirocini interni: si svolgono presso le strutture dell'Ateneo, quali le Aree dell'Amministrazione Centrale, il Sistema Bibliotecario, il Sistema Museale, i Centri di Servizio, previa individuazione delle stesse delle aree di attività previste;
  - d) attività formative interne: si tratta di altre attività svolte all'interno dei Dipartimenti e delle Scuole, che possono essere anche propedeutiche alla preparazione della prova finale. Tali attività esulano dalla categoria del tirocinio ma possono essere riconosciute ai fini del conseguimento dei CFU per il tirocinio



curriculare. L'autorizzazione, il monitoraggio e il riconoscimento dei CFU per tali attività formative interne sono responsabilità del Corso di Studio. Per il riconoscimento, il Corso di Studio si esprime tramite apposita delibera.

# Art. 4 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i tirocini realizzati dall'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, sia in qualità di soggetto promotore che di soggetto ospitante. Nello specifico vengono disciplinati i tirocini curriculari e non curriculari.
- 2. Il presente regolamento disciplina altresì i tirocini svolti all'estero, laddove questo risulti compatibile con la normativa in materia vigente nel Paese ospitante.
- 3. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai tirocini disciplinati da specifiche normative;
  - b) ai tirocini di praticantato e abilitanti alla professione e/o tirocini obbligatori postlaurea, in quanto periodi di pratica per l'accesso all'esercizio della professione o volti all'esonero da una delle prove dell'Esame di Stato;
  - c) alle attività connesse alla preparazione della prova finale, previste nei regolamenti didattici;
  - d) alle esperienze di inserimento in attività di ricerca presso le strutture dell'Ateneo organizzate dai Corsi di Studio; tale attività rientra nella previsione di cui all'art. 3, lettera d."

# Art. 5 - Tirocini curriculari

- 1. Le attività svolte nell'ambito di un tirocinio curriculare, con o senza acquisizione di crediti formativi, devono essere coerenti e conformi con quanto previsto dall'ordinamento, dal regolamento didattico del Corso di Studio di iscrizione dello studente, con gli obiettivi formativi del corso di studio stesso e con i risultati di apprendimento attesi.
- 2. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra tutor accademico e tutor/referente. Il progetto formativo prevede i contenuti formativi e organizzativi, la coerenza con l'obbiettivo formativo del piano di studi dello studente e con il titolo rilasciato dall'Ateneo.
- 3. Il tirocinio può essere svolto sia presso soggetti esterni sia presso strutture dell'Ateneo.
- 4. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi.
- 5. Il tirocinio curriculare deve concludersi prima del conseguimento del titolo di studio da



- parte del tirocinante.
- 6. Per i tirocini che prevedono l'acquisizione di CFU, il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero di ore corrispondenti deve essere proporzionale al numero di CFU da acquisire e coerente con l'obiettivo formativo specifico del tirocinio stesso.
- 7. La durata nominale in ore di un CFU è pari a venticinque, di conseguenza la durata minima del tirocinio deve corrispondere a venticinque ore per ogni CFU attribuito a questo tipo di attività nel regolamento didattico del corso di studi.
- 8. Gli studenti lavoratori possono chiedere al proprio corso di studi il riconoscimento della propria attività lavorativa ai fini del tirocinio. Tale previsione si applica anche in caso di atleti tesserati presso Società sportive di appartenenza.

# Art. 6 – Commissione di Scuola per i Tirocini

- 1. La verifica dei contenuti formativi dei tirocini proposti dai potenziali soggetti ospitanti è demandata alla Commissione di Scuola che svolge un'azione di valutazione delle richieste di convenzionamento, in coerenza con l'offerta formativa e i titoli rilasciati dall'Ateneo.
- 2. I membri della Commissione sono nominati con delibera della Scuola.
- 3. La commissione deve dare il parere entro 15 giorni dalla ricezione della proposta formativa. In caso di mancata risposta entro il suddetto termine la proposta deve intendersi accolta.

#### Art. 7 - Tirocini non-curriculari

- 1. Le attività svolte nell'ambito di un tirocinio non-curriculare devono essere coerenti e conformi con il titolo di studio conseguito.
- 2. Il tirocinio non curriculare è promosso sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra tutor accademico e tutor/referente. Il progetto deve evidenziare le conoscenze, le competenze e le capacità da acquisire in coerenza con quanto previsto dai repertori delle professioni della Legge Regionale.
- 3. Può essere svolto sia presso soggetti esterni sia presso strutture dell'Ateneo.
- 4. L'Ateneo promuove e attiva tirocini non curriculari dei propri laureati solo in Regione Toscana, rinviando l'attivazione di tirocini fuori Regione ai Centri per l'Impiego di competenza territoriale della sede di svolgimento del tirocinio.
  - La durata del tirocinio è definita dalla normativa regionale in materia e comunque non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12 mesi, salvo ulteriori determinazioni riservate a specifiche categorie.
- 5. Il tirocinio non curriculare è soggetto all'erogazione obbligatoria di un contributo da parte del soggetto ospitante.



6. Per tutto quanto non specificato, si rinvia alla normativa regionale in materia.

#### Art. 8 - Tirocini all'estero

- 1. L'Università degli Studi di Firenze promuove tirocini all'estero curriculari e noncurriculari in coerenza con i propri obiettivi statutari d'internazionalizzazione e con gli obiettivi formativi dei piani di studio.
- 2. Il tirocinio è un istituto soggetto al principio di territorialità ovvero la sua attivazione e realizzazione sono disciplinate dalla normativa nazionale del Paese in cui si svolge.
- 3. La durata del tirocinio è disciplinata dai precedenti articoli 5 e 7 a cui si rinvia.

#### Art. 9 - Tutor accademico (tutor universitario)

- 1. Il tutor accademico è individuato fra il personale di ruolo e i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) dell'Università degli Studi di Firenze. La durata del contratto dei ricercatori a tempo determinato deve includere il periodo di svolgimento del singolo tirocinio. Il tutor accademico è il responsabile delle attività didattico organizzative del tirocinio e svolge i seguenti compiti:
  - a) verifica la coerenza e la conformità del progetto formativo e degli obiettivi previsti con il percorso di studi del tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio;
  - b) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia di quanto previsto nel progetto formativo;
  - c) riconosce i CFU qualora richiesti dal tirocinante e previsti dal piano di studi e redige il questionario di valutazione finale del tirocinio insieme al tirocinante;
- 2. Il tutor accademico è individuato, di norma, fra il personale di ruolo afferente al corso di studio di appartenenza dello studente. Può essere altresì individuato fra il personale di ruolo afferente ad altro corso di studio, previa autorizzazione del Presidente del corso di studio di appartenenza dello studente.
- 3. Nei tirocini non-curriculari il tutor coincide, di norma, con il relatore della tesi.
- 4. Il tutor è tenuto a raccogliere informazioni sull'andamento del tirocinio consultando lo studente e, qualora questo ne faccia richiesta, si rende disponibile a riceverlo. É previsto un colloquio/monitoraggio di metà tirocinio.

#### Art. 10 - Tutor del soggetto ospitante

1. Il tutor è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle attività da svolgere.



Il ruolo di tutor può essere svolto dal legale rappresentante o da un soggetto che opera stabilmente nella struttura, qualora non siano presenti dipendenti a tempo indeterminato e/o con competenze idonee ad erogare l'esperienza formativa specifica. Il tutor, in fase di definizione del progetto formativo, deve nominare un proprio sostituto in caso di sua assenza.

- 2. Il tutor è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo e svolge i seguenti compiti:
  - a) garantisce la sua presenza, personalmente o tramite il sostituto nominato, durante lo svolgimento del tirocinio;
  - b) favorisce l'inserimento del tirocinante;
  - c) promuove l'acquisizione delle competenze secondo quanto previsto dal progetto formativo;
  - d) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (quale ad es. il "Diario del tirocinio");
  - e) segnala eventuali comportamenti non corretti del tirocinante;
  - f) redige il questionario di valutazione finale del tirocinio.
- 3. Ciascun tutor può affiancare contemporaneamente al massimo tre tirocinanti.
- 4. L'incarico di tutor non può essere svolto da soggetti titolari di rapporti di lavoro occasionali e/o temporanei o che prestano la propria opera in modo saltuario.
- 5. Le strutture didattiche possono richiedere il Curriculum formativo del tutor aziendale al momento dell'attivazione dei tirocini.

# Art. 11 – Soggetto ospitante

- 1. I rapporti con i soggetti ospitanti esterni sedi di tirocinio sono regolati da apposite convenzioni obbligatorie.
- 2. I soggetti ospitanti possono essere soggetti giuridici pubblici o privati, titolari di partita iva/codice fiscale italiano.
- 3. Si può procedere al convenzionamento:
  - a) con una sola delle attività di cui un medesimo soggetto è titolare o comproprietario. Specifici casi verranno valutati singolarmente;
  - b) con un libero professionista o studio professionale, società tra professionisti se ha un'attività avviata da almeno 3 anni e da 5 anni per attività e studi legali;
  - c) con lo studio associato/professionale, con la società tra professionisti o con la società di cui il libero professionista faccia parte;
  - d) con la società singola, anche se facente parte di gruppo, in quanto impresa indipendente;



- e) con un consorzio singolo e non per conto dei consorziati, in quanto singolo soggetto giuridico;
- f) con la singola azienda/agenzia per il lavoro e non per i soggetti da lei rappresentati;
- g) con soggetti giuridici che svolgano attività professionali o economiche presso terzi, anche di coworking, i cui spazi siano assimilabili al concetto di "locali aziendali" così come previsto dalle norme.
- 4. Non è possibile procedere alla stipula di una convenzione qualora:
  - a) il soggetto ospitante sia un'associazione temporanea di qualunque natura;
  - b) il soggetto ospitante operi all'interno di una struttura di coworking tradizionale o office sharing;
  - c) l'attività formativa offerta dal soggetto ospitante nonché l'individuazione del tutor aziendale alla medesima designato, siano di tipo volontario e/o non presentino caratteristiche di stabilità e continuità tali da garantire la professionalità necessaria per rispondere ad una reale esperienza tra il mondo dello studio e quello del lavoro come richiesto dalla normativa vigente. Eventuali esperienze svolte da studenti potranno essere oggetto di riconoscimento ai fini dell'attività di tirocinio a giudizio dei competenti corsi di studio;
  - d) all'interno del soggetto ospitante operi personale che abbia rapporti con il Corso di Studi a cui il tirocinante è iscritto. Specifici casi verranno valutati singolarmente dalla Commissione di Scuola per i Tirocini;
  - e) il personale di ruolo dell'Ateneo che, a qualsiasi livello, operi all'interno del soggetto ospitante abbia titolarità o comproprietà di quote societarie, studi libero professionali, associazioni di varia natura, eccetto i casi espressamente previsti, quali:
    - spin-off dove il docente/ricercatore di ruolo che ne fa parte non potrà comunque svolgere né il ruolo di tutor accademico, né di tutor del soggetto ospitante;
    - associazioni, fondazioni, enti ecc. dove il personale universitario ricopra una posizione onorifica o comunque direttiva senza coinvolgimento nel tirocinio. Tale personale non potrà comunque svolgere né il ruolo di tutor accademico né di tutor del soggetto ospitante.
- 5. La sede del tirocinio deve essere formalmente attribuibile al soggetto ospitante, verificabile da una documentazione ufficiale e di cui il soggetto ospitante sia responsabile ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 6. Il numero dei tirocini accoglibili presso lo stesso soggetto ospitante è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Tale proporzione è stabilita per i tirocini curricolari dalla normativa nazionale, per i tirocini non curricolari dalla normativa



- regionale in materia.
- 7. Laddove il soggetto ospitante possieda più sedi operative, il numero dei tirocini attivabili è proporzionato limitatamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nella singola unità produttiva, sede di svolgimento del tirocinio.
- 8. I soggetti ospitanti che propongono attività di tirocinio non congrue e coerenti con i percorsi formativi degli studenti o con i titoli rilasciati dall'Ateneo ovvero per qualunque altro giustificato motivo, non potranno convenzionarsi con l'Ateneo per almeno 5 anni.

#### Art. 12 – Incompatibilità

- 1. Non è ammesso lo svolgimento di tirocini:
  - a) presso sedi di appartenenza di conviventi, parenti o affini del tirocinante fino al 4° grado né presso soggetti ospitanti con cui gli stessi hanno legami professionali, in analogia con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo;
  - b) nei casi in cui l'esperienza formativa non abbia alcuna coerenza ed affinità con il percorso formativo del tirocinante, anche se già concluso.
  - c) presso il posto di lavoro o presso il soggetto ospitante con cui il tirocinante ha rapporti di lavoro, anche autonomo, in quanto comporta un conflitto d'interesse;
- 2. Non possono svolgere il ruolo di tutor accademico docenti a contratto o altre figure non strutturate dell'Ateneo.

#### Art. 13 - Convenzioni

- 1. La convenzione per l'attivazione dei tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Firenze deve essere conforme allo schema tipo allegato al presente Regolamento.
- 2. La convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.
- 3. Possono essere concluse convenzioni diverse dallo schema tipo, proposte dal soggetto ospitante. Le modifiche richieste devono essere conformi alla normativa vigente e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ateneo.
- 4. La convenzione è attivata con soggetti ospitanti ritenuti idonei dalle Commissioni di Scuola
- 5. La richiesta di convenzionamento da parte dei soggetti esterni deve elencare: le attività formative previste, la disponibilità di personale che svolga il ruolo di tutor aziendale e i corsi di laurea interessati.
- 6. La stipula di una convenzione con un soggetto ospitante consente allo stesso di



- accogliere più tirocinanti nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini e per l'intera durata della convenzione.
- 7. Il modello di convenzione per i tirocini curriculari in uso presso questa amministrazione si applica a tutti gli studenti dell'Ateneo iscritti ad un percorso di studio universitario, con o senza il conseguimento di CFU, ad eccezione dei casi previsti all'art. 4, cc. 2 e 3.
- 8. Il modello di convenzione per l'attivazione di tirocini non curriculari svolti in Regione Toscana è quello approvato della stessa Regione.
- 9. Non è ammesso l'avvio di alcun tirocinio nei due mesi antecedenti la predetta scadenza.

#### Art. 14 - Gestione tecnico amministrativa del tirocinio

- 1. La gestione dei tirocini curriculari e non-curriculari è curata dall'Unità di Processo "Offerta Formativa e Qualità dei Corsi di Studio" "Tirocini" e dalla Scuola di afferenza del tirocinante secondo le procedure stabilite dall'Ateneo e tramite l'utilizzo di applicativi informatici di supporto.
- 2. Per i tirocini non-curriculari da svolgersi in altre Regioni si rinvia ai Centri per l'Impiego competenti per territorio.

### Art. 15 – Norme finali

- 1. L'Università degli Studi di Firenze, nel suo legittimo ruolo di soggetto promotore di tirocini, si riserva il diritto di accogliere le richieste di convenzionamento che ritiene coerenti con le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, ovvero di rescindere le convenzioni unilateralmente in caso riscontri o venga a conoscenza di atti o fatti che inficiano la congruità, integrità o correttezza del comportamento del soggetto ospitante.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di tirocini richiamata all'art. 1 e alle "Linee guida di Ateneo".
- 3. In materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro si rimanda alla specifica normativa vigente e al Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

# Art. 16 – Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Generale D'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari, D.R. 27 dicembre 2017, n. 1397 (prot. n. 192964).



# SCHEMA TIPO CONVENZIONE ART.13, C.1



# CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI

#### TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021 e n. 1069/2021,

 $\boldsymbol{E}$ 

XXXXXXX NOME DEL SOGGETTO OSPITANTE (settore di attività: XX.XX.XX) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. XXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXX, tel. XXXXXXX, fax ---, email XXXXXXX, nella persona di Dott. XXXXXX, nato a XXXXX il XXXXXX, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

#### **PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevedono che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con



riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;

- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
  - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
  - b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
  - c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



### Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, XXXXXXX (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curriculari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- 3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento conforme al modello allegato in cui sarà specificato:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei rispettivi tutor;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 2 - Durata della Convenzione

1) La presente convenzione ha durata di anni XXX, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

### Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
  - a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
  - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture



- provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

# Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:
  - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
  - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare
    - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
    - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
    - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
  - c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
  - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
  - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:



- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
- e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;

#### Art. 5 - Tutore

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

### Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante

1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto



dalla normativa vigente.

- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

#### Art. 7 - Relazione finale

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

#### Art. 8 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

### Art. 9 - Imposta di bollo

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. Per la sola durata del periodo di esenzione, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in forza dell'art. 10bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69.
- 2) L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.
- 3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia



delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.

4) La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

# Art. 10 - Rinvio

Per	tutto	quanto	non	previsto	dalla	presente	Convenzione	le	Parti fanno	riferimento	alla
legislazione vigente in materia.											

Per l'Università degli Studi di Firenze LA RETTRICE

Luogo e data .....

Per il Soggetto Ospitante XXXXXXX